

**LE TESSERE DI RICONOSCIMENTO
RILASCIATE DALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**
Informazioni e normativa

IMPORTANTE:

Prima di recarsi presso la Divisione Personale per il **rilascio della tessera**, contattare preventivamente la sig.ra **Maria Casullo** (int. 13082, e-mail maria.casullo@unimi.it).

Informazioni generali

La tessera di riconoscimento, chiamata anche impropriamente tessera ferroviaria, rilasciata dalle Amministrazioni dello Stato, tra cui le Università, è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare. Ai dipendenti in attività di servizio e a quelli in pensione viene rilasciata la tessera modello AT mentre ai loro familiari (coniuge e figli minori) viene rilasciata la tessera modello BT. Accade tuttavia che quando vengono esibite come documento d'identità, non sempre vengano riconosciute come tali in quanto si ignora che esse per la legge italiana sono equivalenti alla carta d'identità (art. 2 DPR 28/7/1967 n. 851 art. 35. del DPR 28/12/2000 n. 444). Nel caso in cui siano state rilasciate con l'indicazione "valida per l'espatrio" sono documenti con i quali si può lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione Europea (art. 4 – D.Lgs 6/2/2007 n. 30).

Normativa in materia di tessere di riconoscimento rilasciate da amministrazioni dello Stato

D. P.R. 28-7-1967 n. 851

(Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato)

Art. 1 – Ai dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, in attività di servizio ed in quiescenza, è rilasciata una tessera personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A). È rilasciato analogo documento personale di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche di cui allo allegato B):

- a) al coniuge del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
- b) ai figli minori degli anni 21 del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza;
- c) ai figli maggiori degli anni 21 inabili a proficuo lavoro a carico del dipendente, civile o militare, in attività di servizio ed in quiescenza.

Art. 2 – La tessera personale di riconoscimento è documento valido ai fini dell'identità personale del titolare, nonché:

- a) per riscuotere titoli di spesa dello Stato e quelli di BancoPosta di importo non superiore a L. 600.000 ;
- b) per recarsi all'estero nei paesi con i quali vigono particolari accordi internazionali in materia di riconoscimento della carta d'identità, come titolo valido per l'espatrio.

Art. 3 – La tessera personale di riconoscimento è valida per cinque anni e può essere convalidata una sola volta per un eguale periodo di tempo.

Il documento è rilasciato e convalidato dall'Amministrazione di appartenenza del dipendente.

In caso di smarrimento della tessera personale di riconoscimento il dipendente deve farne circostanziata denuncia all'Amministrazione di appartenenza; egli ha peraltro diritto ad ottenere un duplicato.

Art. 4 – La tessera personale di riconoscimento è ritirata al dipendente destituito dall'impiego, nonché al dipendente cessato dal servizio senza diritto a pensione.

La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata al dipendente a carico del quale è stato adottato provvedimento di sospensione cautelare obbligatoria a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 5 – La tessera personale di riconoscimento rilasciata al coniuge è ritirata nei casi di separazione legale o consensuale. Analogo provvedimento è adottato nei riguardi del figlio del dipendente che abbia raggiunto gli anni ventuno e che non si trovi nelle condizioni di cui alla lettera c) dell'art. 1.

La tessera personale di riconoscimento è altresì ritirata nei confronti del coniuge e dei figli del dipendente destituito, nonché del coniuge e dei figli del dipendente cessato dall'impiego senza diritto a pensione.

Art. 7 – La tessera personale di riconoscimento per il dipendente in attività di servizio e per quello in quiescenza:

- a) indica: l'Amministrazione rilasciante, il titolo accademico, il nome, il cognome, la qualifica o il grado, il luogo e la data di nascita, la residenza...
- b) descrive: le caratteristiche somatiche del titolare;
- c) contiene: la firma e la fotografia del titolare munita del timbro dell'ufficio competente al rilascio.

Per i dipendenti in quiescenza la tessera personale di riconoscimento deve altresì indicare lo stato di pensionato del titolare. Gli uffici competenti al rilascio sono tenuti ad annotare il cambiamento di stato sulla tessera del dipendente collocato a riposo e su quelle dei familiari.

* * * * *

D.Lgs 28/12 /2000 n.443

Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)

Articolo 35 *Documenti di identità e di riconoscimento.*

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

* * * * *

DPR 28/12/2000 n. 444

Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo C)

Articolo 35 *Documenti di identità e di riconoscimento.*

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. **Sono equipollenti alla carta di identità** il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, **le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro, o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una amministrazione dello Stato.**

* * * * *

D. Lgs. 6-2-2007 n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 4 *Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea.*

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, **il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione.**
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione è esercitato secondo le modalità stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.